

12325 - 26



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

Composta da

Gaetano De Amicis

- Presidente -

Sent. n. sez. 473/2026

Angelo Capozzi

UP - 17/03/2026

Roberta Licci

R.G.N. 39990/2025

Federica Tondin

Francesca Zavaglia

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 21/03/2025 della Corte di appello di Perugia

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Francesca Zavaglia;

lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Sciarretta, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

letta la memoria depositata, nell'interesse dell'imputato, dall'Avvocato [REDACTED]
[REDACTED] e la memoria di replica depositata dal medesimo difensore, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata o, in subordine, annullarsi la stessa con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Perugia, riformando parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale di Terni, ha confermato il giudizio di responsabilità di [REDACTED] in ordine al delitto

di cui all'art. 572 cod. pen. commesso in danno della convivente [REDACTED] riducendo la pena inflitta a due anni di reclusione e concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione e recupero di soggetti condannati per omologa tipologia di reato, con conferma delle statuizioni civili.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avvocato [REDACTED], formulando i seguenti motivi.

2.1. Con i primi due motivi deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non essersi i giudici di appello pronunciati sui motivi di gravame articolati in punto di responsabilità. La Corte di appello, dopo avere illustrato le ragioni poste a fondamento dell'accoglimento del motivo svolto in punto di trattamento sanzionatorio, si era limitata a disattendere le doglianze di merito tramite una motivazione di mero rinvio alla sentenza di primo grado, senza confrontarsi con i relativi motivi di gravame.

2.2. Con il terzo motivo deduce violazione di legge con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa costituita parte civile, il cui racconto risulterebbe supportato dalle sole dichiarazioni della di lei madre, quest'ultime, però, compiacenti e contraddittorie; diversamente, gli altri testimoni escussi in corso di istruttoria dibattimentale non avevano offerto alcun effettivo riscontro alle accuse; né sarebbero stati rinvenibili altri elementi di supporto del narrato accusatorio.

2.3. Con il quarto motivo si deduce l'erronea applicazione della legge penale, dovendosi considerare l'imputato e la parte civile posti su un piano relazionale paritario, sebbene connotato da una elevata conflittualità, quest'ultima alimentata anche dalla gelosia della donna, come riconosciuto dai giudici di appello, seppur solo ai fini della riduzione della pena inflitta e non anche ai fini dell'invocata esclusione della responsabilità dell'imputato. Il rapporto fra i due, stando alle dichiarazioni della vittima, sarebbe stato caratterizzato da 2-3 episodi violenti, nell'estate del 2019 (quando la donna era stata spintonata) e nel giugno del 2017 (allorquando la stessa era stata colpita con degli schiaffi). Tali episodi, occorsi nel contesto di una relazione durata circa sette anni, rimarrebbero fatti occasionali, inidonei a integrare l'abitudine del delitto contestato.

2.4. Con l'ultimo motivo si censura la genericità delle prescrizioni apposte in sentenza in ordine al concesso beneficio della sospensione condizionale della pena, prive dell'indicazione dell'ente presso il quale l'imputato dovrebbe svolgere



il percorso riabilitativo, carenti dell'indicazione del termine in cui detto percorso dovrebbe avere inizio e difettando, altresì, il consenso dell'imputato.

3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione. Il Procuratore generale e la difesa dell'imputato hanno depositato le conclusioni e memorie scritte indicate in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. È fondato il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta che il giudice di appello ha fornito risposta ai motivi svolti in punto di responsabilità dell'imputato in termini inadeguati, eludendo l'obbligo di dar conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di disattendere le relative istanze difensive, limitandosi ad un mero sommario richiamo alla sentenza di primo grado.

Si osserva in premessa che, in base a un principio risalente e consolidato della giurisprudenza di questa Corte, è legittima la tecnica redazionale della motivazione *per relationem*, sempre che il provvedimento: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664 – 01; principi in seguito ribaditi da Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252 – 01; Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839 – 01).

D'altro canto, è indubbio che la tecnica redazionale *per relationem* non possa essere utilizzata dal giudice dell'impugnazione quale strumento per frustrare l'obbligo, sullo stesso incombente, di fornire risposta adeguata alle specifiche censure avanzate nei confronti del provvedimento impugnato, come potrebbe accadere se allo stesso fosse consentito, sempre e comunque, di limitarsi a rinviare al medesimo.



Pertanto, la giurisprudenza consolidata di questa Corte afferma che la sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado è viziata per carenza di motivazione se si limita a riprodurre la decisione confermata dichiarando in termini apodittici e stereotipati di aderirvi, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado e senza argomentare sull'inconsistenza o sulla non pertinenza degli stessi, non potendosi in tal caso evocare lo schema della motivazione *per relationem* (Sez. 6, n. 49754 del 21/11/2012, Casulli, Rv. 254102 - 01; negli stessi termini, Sez. 2, n. 56395 del 23/11/2017, Floresta, Rv. 271700 - 01; Sez. 3, n. 27416 del 01/04/2014, M., Rv. 259666 - 1; Sez. 4, n. 6779 del 18/12/2013, dep. 2014, Balzamo, Rv. 259316 - 01).

Quanto alla specificità dei motivi di appello che impongono la necessità di una congrua risposta da parte del giudice del gravame, la Corte ha altresì precisato che, stante la struttura di quel giudizio, instaurato con un atto a critica libera, che, nell'ambito del devoluto, demanda al giudice una cognizione piena ed un accesso diretto agli atti dell'istruttoria, neppure può ritenersi che, in appello, a differenza che di quanto accade per il giudizio di cassazione, la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado determini, di per sé stessa, una causa di inammissibilità. Di conseguenza, si afferma che il giudice d'appello, in presenza di un atto di impugnazione non ritenuto inammissibile per carenza di specificità, non può limitarsi al mero e tralatizio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, posto che, pur se il gravame ripropone questioni di fatto già dedotte e decise in prime cure, è tenuto a motivare, in modo puntuale e analitico, su ogni punto devoluto, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente (Sez. 3, n. 38126 del 06/06/2024, Amore, Rv. 287104 - 01).

2.1. Tanto premesso, si osserva che, nel caso di specie, la sentenza impugnata, dopo avere ampiamente motivato in punto di trattamento sanzionatorio, ha fatto un riferimento del tutto sommario al giudizio di responsabilità, affermando che la situazione maltrattante era «non certo smentita da momentanee fasi di attenuazione e/o dalla manifestazione all'esterno di un rapporto privo di anomalie» e che la responsabilità dell'imputato era «non certo scriminata da quei comportamenti della donna che comunque sono stati opportunamente evidenziati in sentenza». Ciò pur a fronte di un articolato motivo di appello sul merito delle accuse, con il quale si censurava il vaglio di attendibilità della persona offesa costituita parte civile, denunciandosi, in particolare, l'anomalia della condotta dalla stessa tenuta immediatamente dopo le denunce e stigmatizzandosi altresì la contraddittorietà delle dichiarazioni

rese dalla di lei madre, doglianze specifiche alle quali la Corte non ha fornito risposta.

3. L'evidenziato difetto motivazionale comporta l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio alla Corte di appello in dispositivo indicata, rimanendo interamente assorbiti gli ulteriori motivi, afferenti alla valutazione della prova, alla riconduzione dei fatti nell'alveo del delitto di cui all'art. 572 cod. pen. e alle prescrizioni apposte al beneficio della sospensione condizionale della pena.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Firenze.

Così deciso il 17/03/2026

Il Consigliere estensore

Francesca Zavaglia


Il Presidente

Gaetano De Amicis


Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il Presidente


